



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**CONFERENZA UNIFICATA  
(ex art.8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281)  
SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2003**

Oggetto: Indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

**VISTO** l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni;

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza Unificata esprima gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

**VISTI** gli indirizzi espressi da questa Conferenza per l'attività dell'Agenzia per i Servizi sanitari Regionali nella seduta del 16 dicembre 1999 (repertorio atti n. 199);

**CONSIDERATA** l'opportunità di procedere all'aggiornamento dei predetti indirizzi, in relazione alle nuove esigenze che si sono manifestate e alle modifiche intervenute nel quadro normativo, manifestata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome con la nota del 6 maggio 2003, con la quale è stata trasmessa la proposta di indirizzi del Coordinamento degli Assessori alla sanità;

**CONSIDERATO** che, in sede tecnica l'11 giugno 2003, i rappresentanti del Ministero della salute, dell'economia e finanze, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, delle Regioni, dell'ANCI dell'UNCHEM hanno convenuto sul testo della proposta di indirizzi delle Regioni e su alcune proposte di modifica presentate nella stessa sede dall'ANCI, riformulando alcuni

punti della suddetta proposta;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno dichiarato il proprio assenso agli indirizzi in oggetto e parimenti hanno dichiarato i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e finanze;

**RILEVATO** che il rappresentante del Ministero dell'economia e finanze ha evidenziato, nel corso dell'odierna seduta, come si ponga il problema del finanziamento dell'Agenzia una volta che questa diventi un organismo esclusivamente a vantaggio delle Regioni;

**ACQUISITO** l'assenso del Governo, delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

### **DELIBERA**

Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa vigente, gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi in data 16 dicembre 1999, sono aggiornati come segue:

A) l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, svolge prioritariamente attività di supporto tecnico e scientifico nei confronti delle Regioni, nell'ambito delle politiche di auto-coordinamento che le stesse perseguono per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza garantiti uniformemente sul territorio nazionale a tutela della salute dei cittadini, per un miglior controllo degli andamenti della spesa.

B) Nell'ambito della determinazione delle politiche di auto-coordinamento delle Regioni, particolare rilevanza assume l'affinamento degli strumenti di rilevazione, analisi e valutazione dei dati complessivi sul funzionamento e sulla qualità dei servizi sanitari e il contributo, sul piano tecnico e scientifico, alla definizione di progetti, programmi e interventi migliorativi di interesse generale da parte dell'Agenzia.

C) I principali obiettivi da perseguire, comunque a supporto delle Regioni, possono essere, pertanto, così identificati:

- 1) garantire il supporto operativo ai tavoli di lavoro costituiti presso la Conferenza Stato-Regioni per il monitoraggio sull'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per la spesa sanitaria e agli altri tavoli che si costituiranno, su richiesta delle Regioni e della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni;
- 2) analizzare le dinamiche della spesa sanitaria nelle singole Regioni, elaborando modelli per la raffrontabilità dei dati di attività e di spesa;
- 3) proporre iniziative finalizzate alla valutazione dell'equità di accesso e dell'appropriatezza delle prestazioni, in relazione ai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria;
- 4) supportare le Regioni e il Ministero della salute, per i rispettivi ambiti di competenza, per lo studio e l'elaborazione di linee-guida in materia diagnostica, terapeutica e organizzativa;
- 5) concorrere all'approfondimento, anche mediante l'attuazione di programmi di ricerca corrente e finalizzata, delle problematiche organizzativo-gestionali allo scopo di proporre soluzioni che contribuiscono al miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari territoriali;
- 6) effettuare il monitoraggio delle sperimentazioni e innovazioni gestionali attuate nell'ambito delle aziende sanitarie, al fine di favorire la diffusione dei modelli che abbiano dato buoni risultati;
- 7) supportare le Regioni nel lavoro di individuazione dei criteri e delle metodologie per l'accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti e per il miglioramento della qualità delle prestazioni, anche in coerenza con gli accordi che saranno convenuti in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131;

8) realizzare sinergie con la Conferenza Stato-Regioni per un efficace coordinamento per le azioni comuni Stato-Regioni in materia di sanità;

9) svolgere, su richiesta delle Regioni e delle Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, attività di supporto tecnico per lo scambio di dati e informazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante distacco di personale dell'Agenzia presso la stessa Segreteria.

D) Per il proficuo perseguimento delle finalità sopra elencate dovranno essere privilegiate modalità di lavoro che prevedano lo scambio continuo e tempestivo di informazioni ed esperienze tra l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e le unità operative regionali del settore sanitario, anche mediante la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro misti per le diverse problematiche.

E) Inoltre, al fine di collaborare con le Regioni in un moderno quadro di federalismo sanitario, l'Agenzia potrà svolgere eventuali funzioni di rappresentanza tecnica delegate dal Coordinamento delle Regioni presso il Parlamento ed organismi terzi, con specifico e circoscritto mandato conferito di volta in volta.

F) Entro il 31 dicembre di ogni anno, L'Agenzia dovrà presentare in sede di Conferenza Stato-Regioni, il programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo, per la relativa approvazione, dandone comunicazione alla Conferenza Unificata anche ai fini di un eventuale aggiornamento degli indirizzi.

G) Con accordo da sancire in Conferenza Stato - Regioni saranno definite le modalità per uniformare ai presenti indirizzi l'attività di vigilanza esercitata dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 47 bis, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

Il Segretario  
f.to Carpino

Il Presidente  
f.to La Loggia